

Legge Regionale 1 Febbraio 1982, N. 7

Norme regionali sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni.

ARTICOLO 1

(Finalita')

Con la presente legge si stabiliscono le norme per l'attuazione nella Regione Puglia del regolamento del Consiglio delle Comunita' Europee 19- 6- 1978 n. 1360 e successive norme modificative e/ o integrative, della legge 20- 10- 1978 n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, nonche' dei regolamenti della Commissione delle Comunita' Europee 31- 7- 1980 n. 2083 e 31- 7- 1980 n. 2084 recanti modalita' di applicazione.

ARTICOLO 2

(Modalita' per il riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni)

Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all' Assessorato regionale all' Agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all' accertamento dei requisiti prescritti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell' atto costitutivo;
- 2) copia autentica dello Statuto;

3) elenco degli associati, in estratto autentico del libro dei soci, con la indicazione dei terreni e/ o degli allevamenti, da ciascuno di questi condotto e della quantita' media di prodotto che ciascun associato ha venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/ o allevamenti che interessano l' attivita' dell' Associazione;

4) dichiarazione firmata del legale rappresentante dell' Associazione attestante la conformita' con le norme di cui al regolamento CEE 31- 7- 1980 n. 2083;

5) copia autentica dei verbali delle assemblee in cui sono state assunte deliberazioni relative alle norme di cui all' art. 6 del regolamento Cee 19- 6- 1978 n. 1360 e al comma secondo - punto 4) dell' art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674.

Nel caso che all' Associazione aderiscano Organismi Cooperativi, alla domanda devono essere allegati anche i seguenti documenti:

1) copia autentica degli atti costitutivi e degli Statuti delle Cooperative;

2) copia autentica della deliberazione del competente Organo della Cooperativa con cui e' stata decisa l' adesione alla Associazione;

3) elenco aggiornato dei rispettivi associati in estratto autentico del libro dei soci e, per ciascuno di questi, la indicazione dei terreni

e/ o allevamenti condotti e della quantita'
media di prodotto venduto nel triennio
precedente la domanda di iscrizione, limitatamente
ai terreni e/ o allevamenti che interessano
l' attivita' dell' Associazione;

4) certificato di iscrizione della Cooperativa
all' apposito Registro.

Entro 60 giorni dalla presentazione, l' Assessorato
regionale all' Agricoltura, eseguita l' istruttoria,
deve trasmettere la domanda, corredata
del relativo parere, al Presidente della
Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato
di cui al successivo art. 6, emette il decreto
di riconoscimento o di motivato rifiuto
dello stesso entro i successivi 30 giorni.

Il riconoscimento delle Unioni regionali ha
luogo sulla base di una domanda indirizzata
al Presidente della Giunta regionale e presentata
all' Assessorato regionale all' Agricoltura
che provvede, tramite i propri uffici, all' accertamento
dei requisiti prescritti.

La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:

- 1) copia autentica dell' atto costitutivo;
- 2) copia autentica dello statuto.

Entro 60 giorni dalla presentazione, l' Assessorato
regionale all' Agricoltura, eseguita l' istruttoria,
deve trasmettere la domanda, corredata
del relativo parere, al Presidente della

Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi 30 giorni.

Possono ottenere il riconoscimento anche le Associazioni che hanno fra i propri associati produttori agricoli le cui aziende sono ubicate in Regioni limitrofe, purché almeno i 2/3 degli associati siano imprenditori di aziende situate nella Puglia e almeno il 60% della produzione immessa sul mercato provenga dalla Puglia.

Ai fini degli eventuali ricorsi al TAR, i decreti di motivato rifiuto del riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.

ARTICOLO 3

(Albo regionale delle Associazioni riconosciute)

Ai sensi dell' art. 4 della legge 20- 10- 1978 n. 674 è istituito l' Albo regionale pugliese delle Associazioni dei produttori agricoli che hanno ottenuto il riconoscimento.

All' Albo sono iscritte automaticamente le Associazioni riconosciute dopo l' emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

L' albo è conservato presso l' Assessorato regionale all' Agricoltura e la sua tenuta è demandata all' Assessore regionale all' Agricoltura.

L' albo e' distinto in sezioni corrispondenti
ai settori produttivi omogenei di cui alla tabella
allegata della presente legge.

ARTICOLO 4

(Vigilanza e Controllo)

I poteri di vigilanza e controllo sulle Associazioni
e relative Unioni sono di competenza
della Giunta regionale e sono esercitati dallo
Assessore regionale all' Agricoltura.

Le Associazioni e relative Unioni devono tenere
le seguenti scritture:

- 1) libro giornale, nelle forme previste dalla
vigente normativa;
- 2) libro degli inventari, nelle forme previste
dalla vigente normativa;
- 3) libro dei soci, nel quale devono essere indicati:
 - a) le generalita' di ciascun associato;
 - b) i terreni e/ o allevamenti condotti da
ciascun associato, limitatamente a quelli
che interessano l' attivita' dell' Associazione;
 - c) limitatamente alle Unioni, il numero degli
associati organizzati dalle consociate.

Nel libro dei soci devono essere introdotte
tutte le successive variazioni di tali elementi;

- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell' assemblea;
- 5) libro delle adunanze e delle deliberazioni
del Consiglio direttivo;
- 6) libro delle adunanze e delle deliberazioni

del Collegio sindacale;

7) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate cronologicamente e sistematicamente, e comunque ogni anno, le quantita' di prodotto immesse sul mercato dai produttori associati tramite l' Associazione e, limitatamente alle Unioni, da parte del complesso degli associati di ogni Associazione aderente.

Nel medesimo registro devono essere annotate, altresì, le quantita' di prodotto ritirato dal mercato, ammassato e/ o stoccato - sulla base di norme della Pubblica Amministrazione - dall' Associazione o dall' Unione.

Le Associazioni e relative Unioni devono trasmettere all' Assessorato regionale all' Agricoltura, ove richiesto, tutte le informazioni, documenti e dati necessari per l' esercizio della vigilanza e del controllo. Le stesse devono comunque trasmettere:

- 1) annualmente, copia dei bilanci e relative deliberazioni, entro quattro mesi dall' approvazione;
- 2) entro 10 giorni dall' assunzione, copia autentica delle deliberazioni relative a quanto contenuto nel secondo comma - punto
- 4) dell' art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674;
- 3) annualmente, una relazione dettagliata sull' attivita' svolta, con allegato il conto consuntivo documentato delle spese effettuate impiegando gli aiuti e i contributi concessi

ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 5

(Revoca del riconoscimento)

Il riconoscimento delle Associazioni e quello delle Unioni puo' essere revocato:

- 1) qualora le une o le altre abbiano compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- 2) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dalla presente legge non siano piu' soddisfatti;
- 3) qualora l' Associazione o l' Unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4) la revoca ha luogo su iniziativa dell' Assessore regionale all' Agricoltura che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, ne informa il Presidente della Giunta regionale che decide sulla revoca con proprio decreto motivato.

Nell' ipotesi di cui al punto 1), l' Assessore regionale all' Agricoltura ne informa il Presidente della Giunta regionale che, sentito il Comitato di cui al successivo art. 6, diffida la Associazione o l' Unione a rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali. Decorso 30 giorni dalla diffida, il Presidente della Giunta regionale decreta motivatamente la revoca del riconoscimento.

Con il medesimo decreto di revoca del riconoscimento

le Associazioni o Unioni sono cancellate
dall' Albo regionale di cui al precedente art. 3.
Ai fini di eventuali ricorsi al TAR, i decreti
di motivata revoca del riconoscimento
delle Associazioni e Unioni sono notificati agli
interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.

ARTICOLO 6

(Comitato regionale dei rappresentanti
delle Unioni)

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, e' istituito il Comitato regionale
dei rappresentanti delle Unioni con il
compito di coordinare le attivita' delle Unioni
regionali riconosciute.

Il Comitato e' composto dai rappresentanti
designati da ciascuna Unione regionale riconosciuta,
in numero proporzionale ai produttori
delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti
e, comunque, facendo in modo che vi sia almeno
un rappresentante per ciascuna Unione.

Detti rappresentanti hanno voto deliberativo.

Il Comitato e' integrato dai seguenti rappresentanti
aventi voto consultivo:

- 1) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni
professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale,
presenti nel CNEL, designato dal rispettivo
Organo regionale;

2) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni
o enti nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo,
giuridicamente riconosciuti, designato
dal rispettivo Organo regionale.

Il Comitato e' articolato, per ognuno dei settori
produttivi omogenei di cui alla tabella allegata
alla presente legge, in sottocomitati di settore.

Il Comitato regionale dura in carica tre anni.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita'
per il funzionamento del Comitato regionale e
dei sottocomitati per settore omogeneo; detto
regolamento acquista efficacia dopo essere stato
approvato dalla Giunta regionale, sentito il
parere della competente Commissione permanente
della Regione.

Al Comitato regionale spetta il compito di
coordinare l' attivita' delle Unioni riconosciute
ed in particolare:

- 1) esprimere i pareri previsti dalla presente
legge;
- 2) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali
concernenti i rispettivi programmi
produttivi tra le Associazioni di produttori
e relative Unioni e le industrie o loro
organizzazioni, nonche' aziende commerciali,
loro forme associate e cooperative di consumo;

3) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle Associazioni di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste dal secondo comma - punti 4), 7), 8), 9 e 10 dell' art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674, al fine di stimolarne la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agro - alimentare.

Il Comitato regionale ed i relativi sottocomitati di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di programmazione agro - alimentare.

Il Comitato elegge tra i rappresentanti delle Unioni un Presidente, un Vice Presidente e un segretario.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del Comitato regionale in mancanza dei rappresentanti delle Unioni regionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente terzo comma del presente articolo, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

ARTICOLO 7

(Efficacia vincolante)

La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all' art. 3 della legge 20- 10- 1978 n. 674, nei casi in cui essa è di competenza regionale, è effettuata con decreto del

Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione permanente della Regione.

Il decreto di cui al precedente comma deve contenere, fra l' altro, l' indicazione dettagliata delle misure e interventi cui e' attribuita l' efficacia vincolante ai sensi dell' art. 3 della legge 20- 10- 1978 n. 674.

Le deliberazioni delle Associazioni cui si puo' attribuire l' efficacia vincolante devono, in ogni caso, essere state adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono aver ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui al precedente art. 6.

ARTICOLO 8

(Aiuti di costituzione e funzionamento)

La Giunta regionale puo' concedere i contributi previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360 al fine di incoraggiare la costituzione e agevolare il funzionamento amministrativo delle Associazioni e delle relative Unioni.

I contributi possono essere anticipati, su domanda e sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo cosi' come approvato dall' Associazione o Unione richiedente, fino al 75% dell' importo riconosciuto ammissibile.

Per le Associazioni e le relative Unioni preesistenti, i contributi sono concessi, ai sensi dell'art.11 del regolamento CEE 19- 6- 1978 n.1360

e successive norme di integrazione e/ o
modificazione, proporzionalmente alle spese
reali supplementari di costituzione e di funzionamento
amministrativo derivanti dall' adeguamento
dell' Associazione o Unione alle condizioni
previste dal summenzionato regolamento CEE.
Ai sensi dell' art. 18 del regolamento CEE
19- 6- 1978 n. 1360, alle Associazioni e Unioni
che operano in tutto o in parte nelle Comunita'
Montane di cui alla legge regionale
5- 9- 1972 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' nelle zone svantaggiate di
cui alla tabella << C >> della deliberazione del Consiglio
regionale 14- 3- 1979 n. 448, i contributi
di cui ai precedenti commi sono accordati
fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti
commercializzati rispettivamente per il 1°, 2°
e 3° anno dal riconoscimento. L' importo dei
contributi accordati non puo' tuttavia superare,
rispettivamente, l' 80%, 60% e 40% delle spese
ammissibili.

Le spese reali di costituzione e di funzionamento
amministrativo sono quelle stabilite dal
regolamento CEE 31- 7- 1980 n. 2084.

ARTICOLO 9

(Contributi per la promozione di
Associazioni di produttori)

Allo scopo di agevolare i primi adempimenti
necessari per la costituzione ed il riconoscimento

delle Associazioni dei produttori, la
Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al
precedente art. 6, può concedere un contributo
fino al 60% della spesa complessiva ritenuta
ammissibile che, comunque, non può superare
il limite massimo di tre milioni di lire,
a favore di Organizzazioni che presentano un
programma per la costituzione di Associazioni
di produttori.

Alle organizzazioni regionali delle Associazioni
dei produttori agricoli e delle relative
Unioni, che abbiano una adeguata rappresentatività
e che siano emanazione di organizzazioni
nazionali, può essere concesso un contributo
annuo per l'attivazione delle loro attività
promozionali e di rappresentanza nella misura
massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile
che, comunque, non può superare il
limite massimo di 25 milioni di lire.

ARTICOLO 10

(Misure dirette a favorire azioni di natura
operativa e commerciale - priorità e preferenze)

La Regione al fine di dare concreta attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo
1, lettera c), del regolamento CEE 19-6-1978 n. 1360:
1) concede alle Associazioni e relative Unioni
i contributi previsti dal primo comma dell'
art. 10 della legge 20-10-1978 n. 674 per
l'attuazione di programmi di sviluppo, studio,

ricerca e divulgazione, propaganda, controlli di qualita', riconversione e qualificazione delle produzioni per le quali sono riconosciute.

La concessione e' disposta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 6 della presente legge. I contributi sono concessi fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili; sui contributi assegnati puo' essere disposta, a domanda, una anticipazione fino al 75%;

2) estende alle Associazioni e relative Unioni, oltre alle provvidenze creditizie e fidejussorie, ogni altra provvidenza prevista dalle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative e dei loro consorzi idonea a favorire il raggiungimento dei fini propri delle Associazioni e delle Unioni cosi' come stabiliti dalle norme di cui al precedente art. 1 della presente legge;

3) riconosce, nella concessione degli incentivi regionali alle Associazioni e Unioni, la preferenza per le iniziative riguardanti le cooperative aderenti alle Associazioni stesse;

4) riconosce, nella concessione alle Associazioni e Unioni del concorso regionale sugli interessi, la preferenza:

a) per le operazioni di credito agrario di esercizio finalizzate alla provvista di mezzi finanziari per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, per la immissione dei prodotti sul mercato attraverso la concentrazione

degli stessi, la loro eventuale trasformazione e preparazione per la vendita;

b) per le operazioni di credito agrario che le Associazioni contraggono per dotarsi di mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla immissione della produzione dei propri associati sul mercato e/ o per lo svolgimento di attività di servizio in favore delle aziende dei propri associati;

5) riconosce, nella concessione delle agevolazioni contributive e/ o creditizie derivanti dalla legislazione vigente, la priorità, a parità di tutte le altre condizioni, a favore dei produttori agricoli associati che dimostrino di sottoscrivere e di rispettare accordi interprofessionali

- in materia di coltivazione e/ o cessione di prodotti agricoli, mezzi e prodotti tecnici
- con le industrie o loro organizzazioni,

con le aziende commerciali e loro forme associate, con le cooperative di consumo;

6) può avvalersi delle Associazioni e delle relative Unioni per lo svolgimento dei compiti:

- di attuazione di interventi comunitari, nazionali e regionali; di promozione e valorizzazione della produzione agricola nei mercati interni ed internazionali; di rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni di mercato;
- di assistenza tecnica per il miglioramento

della produzione e la realizzazione degli
standards qualitativi.

I rapporti tra la Regione e le Associazioni
e Unioni saranno regolamentati da convenzioni
stipulate a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 11

(Associazioni preesistenti)

Le norme di cui alla presente legge si applicano,
in quanto compatibili, anche alle Associazioni
di produttori agricoli riconosciute in
forza di altre leggi e norme.

ARTICOLO 12

(Coordinamento dei programmi di promozione
commerciale)

I programmi di promozione commerciale di
cui al secondo comma - punto 4) dell' art. 2
della legge 20- 10- 1978 n. 674, sono sottoposti
all' esame di un Comitato di coordinamento
costituito dalla Giunta regionale, sentita
la competente Commissione permanente della Regione.

ARTICOLO 13

(Partecipazione alla programmazione
regionale)

La Regione acquisisce il formale parere del
Comitato di cui al precedente art. 6 anche su
esplicita richiesta di quest' ultimo, sugli atti
programmatori relativi al settore agricolo - alimentare
ed ai settori ad esso connessi, nonche'
sui programmi di intervento in favore della

cooperazione con particolare riferimento alla
localizzazione di nuovi impianti.

ARTICOLO 14

(Ampliamento dei Comitati consultivi)

I Comitati consultivi di cui all' art. 11 della
legge regionale 3- 3- 1978, n. 15 sono integrati
con un rappresentante per ciascuna Associazione
riconosciuta che operi nel territorio
di competenza del Comitato Consultivo.

ARTICOLO 15

(Comunicazioni al Ministero Agricoltura
e Foreste)

La Regione comunica al Ministero dell' Agricoltura
e delle Foreste, entro il termine di
un mese dall' adozione del provvedimento, lo
avvenuto riconoscimento delle Associazioni e
delle relative Unioni regionali o la revoca dello stesso.
Comunica, altresì, entro il primo marzo di
ogni anno, le informazioni riguardanti gli adempimenti
previsti dal regolamento CEE 19- 6- 1978
n. 1360 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nella
presente legge, valgono le norme di cui ai
regolamenti CEE 19- 6- 1978 n. 1360, 31- 7- 1980
N. 2083, 31- 7- 80 n. 2084, e successive
integrazioni e modificazioni, nonché le norme
della legge 20- 10- 1978 n. 674.

Le istruzioni tecniche per le modalita' di attuazione della presente legge sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' Agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare permanente della Regione.

Dette istruzioni prevederanno anche norme per l' eventuale recupero delle somme anticipate sui contributi assegnati a seguito di regolare delibera di concessione.

ARTICOLO 17

(Disposizioni finanziarie)

Alla spesa per la concessione dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle Associazioni e delle relative Unioni si fara' fronte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell' articolo 9 della legge 20- 10- 1978, n. 674.

Alla spesa per la concessione dei contributi per programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualita', riconversione e qualificazione della produzione si fara' fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 10 della legge 20- 10- 78, n. 674.

All' iscrizione degli appositi capitoli e dei relativi stanziamenti si provvedera' ai sensi dell'art. 43 della legge 30- 5- 77, n 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla spesa conseguente a quanto previsto

nell' art. 10 della presente legge per lo svolgimento dei compiti di collaborazione da parte delle Associazioni e Unioni nei casi previsti nel punto 6), si provvedera' facendo ricorso ai capitoli di Bilancio della Regione o degli Enti strumentali concernenti le specifiche attivita' per l' espletamento delle quali vengono stipulate le convenzioni.

I contributi a favore delle Associazioni e delle rispettive Unioni previsti dai commi precedenti possono essere anticipati dalla Giunta regionale, su domanda, in tutto o in parte.

Ove le somme assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 20- 10- 78, n. 674 dovessero risultare insufficienti, la quota non coperta fara' carico al bilancio regionale.

Per gli interventi regionali previsti dai precedenti artt. 9 e 10 della presente legge e per la integrazione dei contributi di funzionamento e' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l' anno 1981.

Agli oneri per l' attuazione degli interventi regionali previsti dal precedente comma si fara' fronte, per il 1981, sul Cap. 04419 della parte Spesa tramite l' autorizzazione di spesa pari a L. 10.000.000 di cui alla legge regionale

<< Variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1981, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 178 del 30- 11- 1981.

Per gli esercizi finanziari successivi si fara'

fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente
nei bilanci di previsione.

Data a Bari, addì 1 febbraio 1982

Puglia - Dimensioni minime necessarie per il
riconoscimento delle Associazioni (ai sensi del Reg. CEE
31- 7- 1980 n. 2083(*))

Accanto al settore omogeneo e prodotto vengono indicati
nell' ordine il volume di produzione o fatturato e il numero
minimo di membri; //

(Bovini (vivi o macellati)

a) bufalini (1): 2.100 UBA 100; //

b) altri bovini (1): 6.500 UBA 200; //

Suini (1):

Ovini e caprini (1) (vivi o macellati): 29.800 capi, 150; //

Polli, altri volatili da cortile e conigli domestici (2) (vivi
o macellati): 154.000 capi, 200; //

Uova (2): 56.000 galline ovaiole, 200; //

Latte, formaggi e latticini:

a) di vacca (3): 10.500 t., 200; //

c) di pecora o di capra (3): 1.400 t., 100; //

Miele naturale (4) (rimane fisso): 105.000 UCE, 50; //

Piante vive e prodotti della floricoltura: 1,75 milioni di UCE,
100; //

Patate (5):

a) da consumo: 7.000 t., 300; //

b) novelle: 21 ha., 10; //

Cereali (6)

a) frumento tenero e granturco: 10.500 t., 300; //

b) frumento duro: 27.000 t., 300; //

c) riso: 7.000 t., 150; //

Semi oleosi: 1,4 milioni di UCE, 200; //

Piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina,

etc: 0,5 milioni di UCE, 200; //

Olive da olio (in olio): 7.200 t., 300; //

Uva da vino:

a) da tavola (in vino): 262.300 hl., 300; //

b) Vqprd: 21% del totale della zona classificata

vqprd, 21% dei produttori zona class. vqprd; //

Tabacco: 700 t., 50; //

Altri settori (escluso barbabietola da zucchero): 700.000 UCE, 50.

NOTE:

(*) Le dimensioni minime delle Unioni si ottengono

triplicando la dimensione minima prevista

per le Associazioni della Regione in cui si trova

la loro sede statutaria; la dimensione minima,

in ogni caso, non puo' essere inferiore al 5%

della produzione nazionale media relativa

ai tre anni 1977- 79. Per il settore dell' olio di

oliva le Unioni devono, pero', rappresentare

almeno 13.000 t. di olio e 25.000 produttori.

Il calcolo della produzione media deve essere

aggiornato ogni 5 anni (a partire dall' 8- 8- 80),

sia in relazione alle dimensioni minime delle

Associazioni che delle Unioni.

Il volume minimo di produzione annua o il

fatturato di cui alla presente tabella si riferiscono

ai prodotti effettivamente immessi sul

mercato o, per quanto riguarda il settore dello

olio di oliva, effettivamente prodotti da produttori

aderenti alle Associazioni.

Ai fini della tabella, 1 UCE e' pari a L. 1.158.

(1) Se l' Associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di produzione e' uguale al volume minimo piu' elevato, calcolato in UBA tra quelli relativi alle specie interessate. Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione in UBA ai sensi del regolamento 1083/ 80 e' quella di cui all' allegato della direttiva 75/ 268

CEE Per i suini, la conversione e' la seguente:

- suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg.

(per 100 capi): 2,7 UBA

- scrofe riproduttrici di 50 Kg. o piu': 0,5 UBA

- altri suini: 0,3 UBA

(2) Se l' Associazione riguarda contemporaneamente gli allevamenti avicoli o di conigli e le uova, il volume di produzione minimo e' il piu' elevato tra quelli previsti per ciascuno dei settori.

(3) Se l' Associazione riguarda contemporaneamente il latte di vacca e quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo e' quello previsto per il latte di vacca.

(4) Il valore previsto verra' aggiornato annualmente sulla base dell' indice dei prezzi agricoli.

(5) Se l' Associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le patate novelle, il volume minimo e' quello previsto per le patate da consumo.

(6) Se l' Associazione riguarda vari cereali, il volume minimo e' il piu' elevato tra quelli previsti

per i cereali interessati.